Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 71° — Roma - Giovedì, 7 agosto 1930 - Anno VIII — Numero 184

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando del vaglia stesso.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 30. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36 — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo:** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna:** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca nn. 22-24 r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmidt, piazza Foro n. 17. — **Potenza:** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zacutti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Mai Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth L. U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO — Messaggerie Italiane: **Bologna,** via Milazzo, 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** via del Pozzetto, 118; **Torino,** via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1350.
REGIO DECRETO 12 maggio 1930, n. 1017.
Attribuzione all'Istituto zootecnico di Palermo dei còmpiti già assegnati all'Ovile regionale modello.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1308, col quale fu creato in Palermo l'ente morale consorziale autonomo per il mantenimento di quell'Istituto zootecnico già governativo;

Visto il decreto del prefetto di Palermo in data 25 maggio 1928-VI, col quale si dava forma concreta ad un complesso di iniziative assunte dal Servizio anagrafe del bestiame a favore della produzione ovina siciliana, con la formazione di un « Ovile regionale modello »;

Ritenuta la opportunità, ai fini di una più organica sistemazione dei servizi, di inquadrare in una unica organizzazione regionale tutte le attività svolte dalla pubblica Amministrazione ai fini del miglioramento e dell'incremento, in genere, del patrimonio zootecnico siciliano;

Viste le deliberazioni 31 gennaio 1930-VIII dell'Istituto zootecnico di Palermo, e 18 novembre 1929-VIII dell'Ovile

regionale, nonchè l'adesione degli enti interessati al mantenimento di quest'ultima istituzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'Istituto zootecnico di Palermo sono attribuiti i còmpiti già assegnati all'Ovile regionale modello che viene soppresso come istituzione a sè stante.

Art. 2.

A tale effetto il Nostro decreto 19 luglio 1924, n. 1308, viene modificato come appresso:
All'art. 1 viene aggiunto il seguente comma *e*): « di curare il miglioramento e l'incremento della produzione ovina siciliana, mediante una speciale Sezione « ovini » alla quale vengono affidati i particolari còmpiti già assegnati al cessato Ovile regionale modello ».
L'art. 2 viene modificato nel modo di cui appresso:
« L'Istituto zootecnico è retto da un Consiglio di amministrazione così composto:
il prefetto di Palermo, presidente;
due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dei quali uno in persona del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Palermo, membri;
due rappresentanti dell'Ufficio interprovinciale di anagrafe del bestiame dei quali uno in persona del veterinario provinciale e l'altro da designarsi dal Sindacato nazionale dei veterinari, membri;
un rappresentante del Sindacato nazionale dei tecnici agricoli fascisti, membro;
due rappresentanti della provincia di Palermo, membri;
un rappresentante del comune di Palermo, membro;
un rappresentante del Banco di Sicilia, membro;
un rappresentante della Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele », membro;
il direttore dell'Istituto, anche con funzioni di segretario, membro.
« Gli altri enti che entreranno a far parte del Consorzio impegnandosi ad una contribuzione annua non inferiore a L. 10.000 avranno diritto ad un proprio rappresentante nel Consiglio.
« Fra i pròpri componenti, il Consiglio elegge il vice-presidente.
« In seno al Consiglio è creato un Comitato esecutivo per gli affari più urgenti o di minore rilievo, e che si compone:
del vice-presidente che lo presiede;
del direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Palermo;
del veterinario provinciale di Palermo;
del direttore dell'Istituto.
« I membri elettivi del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere confermati.
« I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che verranno a cessare prima dello scadere del triennio rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.
« Dei due sindaci, nominati ai sensi del R. decreto 3 giugno 1926, n. 1031, uno sarà scelto, su designazione del prefetto, fra i ragionieri della Prefettura di Palermo ».
All'art. 3, 1° comma, è aggiunto il seguente capoverso:
« Sono devoluti all'Istituto, per il funzionamento della Sezione ovini, il maggior contributo di L. 10.000 deliberato, a tale scopo, dal Banco di Sicilia, il contributo di L. 10.000 al quale si è obbligata la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele di Palermo, ed infine il contributo di L. 50.000 annue già concesso a favore dell'Ovile regionale modello dall'Ufficio interprovinciale anagrafe del bestiame.
« Sono altresì devoluti all'Istituto gli impianti ed ogni altra attività di pertinenza dell'Ovile ».
Il primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:
« Il personale dell'Istituto è costituito dal direttore, dal reggente la Sezione ovini e da operai giornalieri ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 6. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1351.**

REGIO DECRETO 3 luglio 1930, n. **1019.**

Inscrizione di rendita a favore di alcuni Enti ecclesiastici conservati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1866, n. 3070;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1044;
Viste le deliberazioni emesse in data 27 e 30 marzo 1930 dal Comitato di stralcio per la liquidazione dei patrimonii degli Enti ecclesiastici soppressi e conservati;
Visto il R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rendite dovute per la conversione dei beni immobili ai sottoindicati Enti ecclesiastici sono accertate nelle somme seguenti:

1° al Capitolo Cattedrale di Reggio Calabria per la Comuneria latina	L.	6.924,50
2° alla Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Reana del Rojale	»	344,75
3° alla Mensa vescovile di Acireale . .	»	95,20
4° alla Fabbriceria parrocchiale di Castellaro Lagusello in Monzambano	»	420 —

Art. 2.

Dal fondo di rendita sul Gran Libro del Debito Pubblico istituito con R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689, intestato al Demanio dello Stato, sarà trasferita, con decorrenza dal 1° gennaio 1930, agli Enti ecclesiastici indicati nel precedente articolo la rendita consolidato 3.50 per cento netto a ciascuno di essi assegnata.

Art. 3.

Per le rate di rendita maturate a tutto il 31 dicembre 1929 sono assegnate agli Enti medesimi le seguenti somme:

1° al Capitolo di Reggio Calabria per i partecipanti della Comuneria latina . . L. 157.300,38
2° alla Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di Reana del Rojale . . . . » 4.372,58
3° alla Mensa vescovile di Acireale . » 1.672,87
4° alla Fabbriceria parrocchiale di Castellaro Lagusello in Monzambano . . » 4.262,50

Art. 4.

Le somme indicate nel precedente articolo saranno prelevate dal conto corrente intestato al Demanio a termini del R. decreto 21 dicembre 1922, n. 1689.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 8. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1352.

REGIO DECRETO 20 giugno 1930, n. 1023.

Variazioni al bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1929-30.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 maggio 1928, n. 1094, che ha istituito l'Azienda autonoma statale della strada;

Visto l'art. 3 della legge 27 giugno 1929, n. 1035, che approva il bilancio preventivo dell'Azienda suddetta per l'esercizio 1929-30, modificato dall'art. 6 del R. decreto-legge 20 febbraio 1930, n. 75;

Ritenuto che il fondo di riserva di L. 800.000 inscritto al capitolo 37 del bilancio medesimo per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale è interamente disponibile;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma statale della strada;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, inscritto al capitolo n. 37 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario 1929-30, è autorizzata una prima prelevazione nella somma di lire 730.000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli del citato stato di previsione:

Cap. 6. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti addetti alla Azienda ed a funzionari dello Stato non dipendenti da essa. . . . . L. 80.000

Cap. 9. — Premi di diligenza alla Milizia stradale, premi di manutenzione ai cantonieri e capi cantonieri e contributi alla Cassa pensioni dei cantonieri, in relazione ai proventi delle contravvenzioni, a termini dell'art. 28, secondo comma, della legge 17 maggio 1928, numero 1094 . . . . » 220.000

Cap. 11. — Stipendi, supplementi di servizio attivo e indennità fisse agli ufficiali, sottufficiali e militi permanenti (spese fisse) . . . . » 30.000

Cap. 16. — Spese per il funzionamento degli uffici e per fitto locali . . . . » 40.000

Cap. 20. — Fitti e canoni . . . . » 40.000

Cap. 27-*bis*. — Pensioni ordinarie ai capi cantonieri e cantonieri (spese fisse) . . . . » 40.000

Cap. 29. — Assegnazione straordinaria per completare l'impianto e l'equipaggiamento della Milizia della strada . . . . » 200.000

Cap. 34. — Spese per studi di progetti, catasto delle concessioni, rilevamenti statistici e sorveglianza dei lavori . . . . » 80.000

L. 730.000

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario 1929-30.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 9. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1353.

REGIO DECRETO 3 luglio 1930, n. 1026.

Restituzione dei diritti all'esportazione degli olii bianchi ottenuti nel Regno dalla trasformazione degli olii lubrificanti di provenienza estera.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificato dall'art. 2 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 1972;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1923, modificato col R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 748;

Udito il Comitato consultivo di cui all'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto 4 settembre 1924, n. 1408;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il beneficio della restituzione dei diritti all'esportazione, stabilito dal R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2553, per i prodotti ottenuti dalla trasformazione e rettificazione degli olii minerali greggi e dei residui della distillazione degli olii minerali, è esteso agli olii bianchi ottenuti nel Regno mediante trasformazione degli olii minerali lubrificanti di origine estera, con le modalità che all'uopo verranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 12. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1354.**

REGIO DECRETO-LEGGE 3 luglio 1930, n. **1028.**

Trattamento di favore per i residui degli olii minerali destinati alla miscellazione dei bitumi naturali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento doganale dei residui della distillazione degli olii minerali destinati alla lavorazione dei bitumi solidi naturali allo stato greggio;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I residui della distillazione di olii minerali che contengano non più del 20 % in peso di olii distillanti sino a 300° e siano destinati alla lavorazione dei bitumi solidi naturali allo stato greggio mediante fusione e miscela con i bitumi suddetti, sono classificati sotto la voce 563 della tariffa, con l'osservanza delle norme e condizioni che all'uopo saranno stabilite dal Ministero delle finanze.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 15. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1355.**

REGIO DECRETO 28 luglio 1930, n. **1030.**

Assegnazione al bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31, di somma prelevata dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, relativo a provvedimenti a favore del comune di Perugia per la costruzione del nuovo acquedotto, il quale, all'art. 1, lettera *a*), prevede la concessione di un sussidio statale, di L. 10.000.000, da corrispondersi, per il successivo art. 2, mediante prelevamento dall'avanzo effettivo di bilancio dell'esercizio 1925-26, di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre stesso anno, n. 2029;
Visti i Regi decreti 30 dicembre 1929, n. 2362, e 1° maggio 1930, n. 536, coi quali, in relazione alle disposizioni predette, vennero autorizzate assegnazioni, al bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio 1929-30, di complessive L. 1.836.842,55;
Ritenuta la necessità di far luogo ad una nuova assegnazione al bilancio medesimo, per l'esercizio 1930-31, di L. 1.000.000;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al fondo dei residui inscritto al capitolo n. 543 (aggiunto) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1930-31, è apportata la diminuzione di L. 1.000.000.

Al conto dei residui del capitolo n. 405 (aggiunto) « Sussidio previsto dall'art. 1 del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 245, concernente provvedimenti a favore del comune di Perugia, per la costruzione del nuovo acquedotto, ecc. » dello stato di previsione medesimo è apportato l'aumento di L. 1.000.000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento, per la sua ratifica, col disegno di legge per l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario 1930-31.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 20. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1356**.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 luglio 1930, n. **1027**.

Esenzione daziaria per i cascami di cotone cosiddetti « linters », greggi, da impiegarsi per la produzione del cotone idrofilo destinato alla nitrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvato con R. decreto 27 ottobre 1924, n. 2146, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale dei cascami di cotone cosiddetti « linters », greggi, da impiegarsi per la produzione del cotone idrofilo destinato alla nitrazione, al fine di agevolare la fabbricazione in Italia della nitrocellulosa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla voce 182 lettera *a*) della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge del 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, è aggiunta la seguente nota:

« I cascami di cotone cosiddetti « linters », greggi, da impiegarsi per la produzione del cotone idrofilo destinato alla nitrazione, sono ammessi in esenzione da dazio sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 299, foglio 14. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1357**.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 luglio 1930, n. **1025**.

Ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547;

Viste le successive modificazioni ed aggiunte al testo delle disposizioni suddette;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Comitato consultivo istituito con l'art. 1 del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1408;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è ammessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo concesso per la riesportazione
Totalizzatori per contachilometri e scappamenti per orologi	per contachilometri ed orologi da automobili. (Concessione provvisoria valevole fino al 30 giugno 1931)	N. 50 pezzi	2 anni

Art. 2.

L'importazione temporanea dei seguenti materiali, già concessa per altre lavorazioni, è ulteriormente estesa, come appresso:

a) filo di acciaio di sezione tonda o quadra, di diametro inferiore a 0.3 millimetri e con resistenza di 150 kg. o più per mm. quadrato, per la fabbricazione di grattabuge.

Quantità minima ammessa all'importazione temporanea: 1 quintale. Termine massimo accordato per la riesportazione: un anno.

Concessione provvisoria valevole fino al 30 giugno 1932;

b) celluloide in lastre ed in fogli per la rifinitura di vetture automobili.

Quantità minima ammessa alla importazione temporanea: kg. 100. Termine massimo accordato per la riesportazione: un anno.

Concessione provvisoria valevole fino al 30 giugno 1931.

Art. 3.

E' confermata, alle stesse condizioni e per il tempo appresso indicato, l'importazione temporanea già concessa, in via provvisoria, delle merci seguenti:

a) malto per la fabbricazione della birra: fino al 31 dicembre 1930;

b) celluloide greggia (in massa, tubi, bacchette e lastre) per la fabbricazione di bottoni, pettini, forcelle da testa ed altri lavori: fino al 15 ottobre 1932;

c) esplosivo a base di nitrocellulosa, tipo Rottweill, per la fabbricazione di cartucce: fino al 30 giugno 1931 e nei limiti di un quantitativo di kg. 16.000 di polvere;

d) filati di seta artificiale, misuranti 60.000 metri o più per 1/2 kg., per la fabbricazione di tessuti misti, di tessuti detti milanesi o di tessuti interamente fatti di pura seta artificiale: fino al 31 dicembre 1930.

Art. 4.

A titolo di calo di lavorazione e di condizionamento, alla esportazione delle paste di prima scelta, a scarico di bollette di temporanea importazione di grano duro, i rendimenti stabiliti dalla nota (4) alla voce relativa della tabella 1 annessa alla legge 18 dicembre 1913, n. 1453, sono diminuiti rispettivamente del 2 % per le paste corte, del 2.50 % per le paste lunghe in cassette, e del 3 % per le paste lunghe confezionate in pacchi e scatole.

Si considerano come paste di prima scelta, agli effetti suddetti, le paste che vengono presentate alla esportazione in particolari condizioni di integrità ed uniformità, ossia che risultano depurate delle spezzature e degli scarti di fabbricazione.

Inoltre, allo stesso titolo, è diminuito dell'1.5 % il rendimento stabilito dalla nota (1) alla voce relativa della citata tabella 1, alla esportazione delle gallette e biscotti di mare, a scarico di bollette di temporanea importazione di grano tenero e duro.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione delle concessioni previste dagli articoli precedenti.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 299, *foglio* 11. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1930.
Approvazione del progetto per il piano di sedime del campo di manovre di Bagnasco (Cuneo).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 30 settembre 1929, n. 1718, che apporta alcune modifiche alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto l'art. 30, comma 2°, del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione delle opere pubbliche;

Visto il progetto di massima redatto dalla Sezione demanio della I Z.A.T., per il piano di sedime del campo di manovre di Bagnasco (provincia di Cuneo), delimitato nell'annessa planimetria, fra i seguenti confini, per la superficie complessiva di ettari 22 circa:

a Nord: con la strada provinciale Bagnasco-Calissano;
a Sud: con la strada vicinale di S. Bernardino;
ad Est: con il fiume Tanaro;
ad Ovest: con la ferrovia Ceva-Ormea;

Decreta:

E' approvato il progetto sopra descritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(4234)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1930.
Approvazione del progetto del piano di sedime per la caserma avieri nell'Aeroporto di Padova.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 30 settembre 1929, n. 1718, che apporta alcune modifiche alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto l'art. 30, comma 2°, del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione delle opere pubbliche;

Visto il progetto di massima redatto dalla Sezione demanio della II Z.A.T. per il piano di sedime della costruenda caserma avieri dell'Aeroporto di Padova, delimitato nella annessa planimetria, fra i seguenti confini, per la superficie complessiva di ett. 1.83.39:

a Nord: con la via Sorio;
a Sud: con la residua proprietà Folco;
ad Est: con la residua proprietà Folco-Catelan-Baso;
ad Ovest: con l'Aeroporto;

Decreta:

E' approvato il progetto sopra descritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(4235)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1930.
Approvazione del progetto del piano di ampliamento dell'Aeroporto di Puntisella (Pola).

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 30 settembre 1929, n. 1718, che apporta alcune modifiche alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto l'art. 30, comma 2°, del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione delle opere pubbliche;

Visto il progetto di massima redatto dalla Sezione demanio della II Z.A.T., per il piano di ampliamento del-

l'Aeroporto di Puntisella in comune di Stignano (Pola) delimitato nell'annessa planimetria, fra i seguenti confini, per la superficie complessiva di mq. 9933:

a Nord: con la particella 1/8 di proprietà demaniale;

a Sud: coi terreni demaniali dell'Aeroporto di Puntisella;

ad Est: con le particelle n. 1/6 di proprietà del Comune censuario di Stignano (Pola) e n. 1/8 di proprietà demaniale;

ad Ovest: con la particella n. 1/8 di proprietà demaniale, la strada litoranea che dall'Aeroporto va a Valbandon e la particella n. 1/6 di proprietà comunale;

Decreta:

E' approvato il progetto sopra descritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 luglio 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(4236)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-16535.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Pia Bearzi ved. Vettach fu Giuseppe, nata a Trieste il 7 maggio 1890 e residente a Trieste, via Broletto n. 190, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vetta »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Pia Bearzi ved. Vettach è ridotto in « Vetta ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2674)

N. 11419-14862.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Erminia Büsch di Giovanni, nata a Trieste il 28 luglio 1901 e residente a Trieste, via Settefontane n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bis »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Erminia Büsch è ridotto in « Bis ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2694)

N. 11419-14863.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Büsch di Giovanni, nato a Trieste il 23 gennaio 1903 e residente a Trieste, via Settefontane n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bis »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Büsch è ridotto in « Bis ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 5 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2695)

N. 11419/411/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Abram Emma fu Francesco, nata a Trieste il 12 maggio 1876 e residente a Trieste, via San Francesco, 44, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Virginia fu Francesco, nata il 18 luglio 1878, sorella.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2699)

N. 11419/410/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Abram ved. Emilia fu Carlo Ghetz, nata a Trieste il 7 novembre 1854 e residente a Trieste, via Madonnina n. 8, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2700)

N. 11419/409/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Abram ved. Giuseppina fu Francesco Padovani, nata a Trieste il 5 gennaio 1881 e residente a Trieste, via San Marco, 24, è restituito nella forma italiana di « Abrami »;

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Vittorio fu Domenico, nato il 27 gennaio 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2701)

N. 11419/408/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Abram ved. Lucia fu Edoardo Tonon, nata a Trieste il 18 agosto 1872 e residente a Trieste, piazza G. B. Vico, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2702)

N. 11419/407/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Carlo fu Antonio, nato a Trieste il 21 aprile 1880 e residente a Trieste, Santa Maria Madd. Sup. n. 405, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Paolina Abram nata Gerdol di Antonio, nata il 29 agosto 1882, moglie;
2. Paolina di Carlo, nata il 15 novembre 1907, figlia;
3. Carlo di Carlo, nato il 9 ottobre 1909, figlio;
4. Celestina di Carlo, nata il 1° gennaio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2703)

N. 11419/406/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Carlo fu Antonio, nato a Verpogliano il 3 luglio 1893 e residente a Trieste, S. Maria Maddalena Sup. 336, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2704)

N.11419/404/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Aurelio di Antonio, nato a Trieste il 5 dicembre 1887 e residente a Trieste, via U. Polonio 3, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famiiari:

1. Luigia Abram nata Rebeschini fu Matteo, nata il 29 aprile 1891, moglie;
2. Bruno di Aurelio, nata il 28 ottobre 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2705)

N. 11419/402/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Antonio di Antonio, nato a Trieste l'8 gennaio 1891 e residente a Trieste, Guardiella 1126, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famiiari:

1. Maria Abram nata Zivic di Giovanni, nata il 20 gennaio 1898, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 27 luglio 1920, figlia;
3. Dorotea di Antonio, nata il 26 maggio 1922, figlia;
4. Ida di Antonio, nata il 5 gennaio 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2706)

N. 11419/401/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Antonio fu Giuseppe, nato a Trieste il 27 gennaio 1849 e residente a Trieste, via Montecucco 12, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famiiari:

Giovanna Abram nata Pirkovic fu Giuseppe, nata il 17 novembre 1850, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2707)

N. 11419/400/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Antonio fu Giuseppe, nato a Danne di Sesana il 14 maggio 1866 e residente a Trieste, Guardiella 1513, è restituito nella forma italiana di «Abrami».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Gioseffa Abram nata Cepar di Antonio, nata il 24 febbraio 1868, moglie;
2. Luigi Antonio di Antonio, nato il 23 aprile 1908, figlio;
3. Angela Giovanna di Antonio, nata l'8 giugno 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2708)

N. 11419/399/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Abram Antonio fu Luca, nato a Grozzana il 6 luglio 1879 e residente a Trieste, Salita Trenovia 6, è restituito nella forma italiana di « Abrami ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1. Anna Abram nata Ziberna di Giovanni, nata il 1° luglio 1888, moglie;

Ljudmila di Antonio, nata il 16 gennaio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2709)

N. 11419/388/29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Kralj Clara di Giuseppe, nata a Trieste il 18 giugno 1903 e residente a Trieste, Villa Opicina 465, è restituito nella forma italiana di « Carli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Aurelia di Clara, nata il 5 novembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al par. 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi par. 4 e 5.

Trieste, addì 25 ottobre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(2712)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 30 luglio 1930-VIII è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 29 giugno 1930, n. 956, concernente la costruzione di un nuovo ponte fra la città di Venezia e la terraferma.

(4253)

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 28 luglio 1930-VIII è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 3 luglio 1930, n. 976, recante disposizioni per l'allargamento della via Roma in Torino e per il risanamento dei quartieri adiacenti.

(4254)

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 25 luglio 1930-VIII è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 26 giugno 1930, n. 906, recante disposizioni per il mantenimento fino al 31 dicembre 1930 dell'attuale composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

(4255)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha trasmesso, in data 1° agosto 1930-VIII, alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 giugno 1930, n. 972, che aumenta il contributo dello Stato alle spese d'impianto della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale.

(4256)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 27 luglio 1930-VIII, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Santa Giustina di Boccolo, provincia di Parma, con orario limitato di giorno.

(4247)

Si comunica che il giorno 25 luglio 1930-VIII, venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Cervara di Roma, provincia di Roma, con orario limitato di giorno.

(4248)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 10

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 30 giugno 1930 (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		5.207.713.161, 83	+ 17
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	3.612.108.616, 99		+ 50.978
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere »	1.332.067.048, 56		—
		4.944.175.665, 55	+ 50.978
Riserva totale . . . . L.		10.151.888.827, 38	+ 50.995
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.795.843.708, 56	—
Cassa . . . . »		383.585.750, 26	— 20.247
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		2.805.006.914, 58	— 85.993
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4.836.697, 61	— 1.467
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . . . L.	1.069.725.001, 56		— 537.233
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	1.732.443, 40		— 174
		1.071.457.444, 96	— 537.407
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		1.141.568.240, 51	+ 1.409
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	156.708.931, 96		— 73.751
altri . . . . »	81.689.288, 27		— 23.080
		238.398.220, 23	— 96.831
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		453.634.969, 08	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		157.155.297, 17	—
Istituto di liquidazioni . . . . »		723.832.977, 37	— 15.604
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . . . »	73.768.596, 29		— 12
Impiego fondo pensioni . . . . »	203.387.959, 72		+ 5.788
Debitori diversi . . . . »	1.321.898.580, 49		+ 8.513
		1.661.540.136, 50	+ 14.289
Spese . . . . L.		95.852.483, 15	+ 1.703
L.		20.889.606.667, 36	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		27.476.351.808, 41	+ 804.628
L.		48.365.958.475, 77	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		222.236.368, 85	— 785
TOTALE GENERALE . . . L.		48.588.194.844, 62	—

Saggio normale dello sconto 5 ½ % (dal 19 maggio 1930).

Il direttore generale: AZZOLINI.

(972)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

luglio 1930 (VIII)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 30 giugno 1930 (migliaia di lire)	
Circolazione dei biglietti	L.		15.897.300.400 —	+	51 187
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»		417.414.558, 72	—	70.973
Depositi in conto corrente fruttifero	»		1.129.837.118, 59	+	119.666
Conto corrente del Regio tesoro	»		300.000.000 —		—
Totale partite da coprire	L.		17.744.552.077, 31	+	99.880
Capitale	L.		500.000.000 —		—
Massa di rispetto	»		100.000.000 —		—
Riserva straordinaria patrimoniale	»		32.500.000 —		—
Conti correnti passivi	»		26.545.640, 10	+	3.171
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»		900.847.651, 60	—	656.528
Conto corrente del Regio tesoro (accantonamento per pagamento interessi all'Istituto di liquidazioni)	»		420.000.000 —		—
Conto corrente della Cassa Autonoma di Ammortamento del Debito Pubblico interno.	»		30.346.938, 84		—
Partite varie:					
Riserva speciale azionisti	L.	74.821.424, 34		+	24
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	»	46.000.000 —			—
Creditori diversi	»	761.088.976, 77		—	143.951
			881.910.401, 11	—	143.927
Rendite	L.		252.903.958, 40	+	8.251
Utili netti dell'esercizio precedente	»		—		—
	L.		20.889.606.667, 36		—
Depositanti	»		27.476.351.808, 41	+	804.628
	L.		48.365.958.475, 77		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		222.236.368, 85	—	785
TOTALE GENERALE	L.		48.588.194.844, 62		—

Rapporto della riserva ai debiti da coprire 57.21 %.

p. *Il ragioniere generale*: RIPETTI.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio speciale di bonifica per la sistemazione del territorio del Tartaro Canalbianco, Po di Levante.

Con decreto Reale 23 giugno 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio successivo, al registro 5, foglio 336, è stato costituito il Consorzio speciale di esecuzione della bonifica del territorio scolante in Tartaro Canalbianco, Po di Levante.

Di tale ente fanno parte i seguenti preesistenti Consorzi idraulici di bonifica e d'irrigazione:

Provincia di Verona: Valli Grandi veronesi ed ostigliesi, San Massimo Bussolengo, Alto Agro veronese, Foroni Turchetti, Utenti Seriola Salionze, Alto Tartaro Tione ed influenti, Valli Menago, Valli Ronco e Tomba, Fossel del Morto, Dugalone, Scalvin inferiore e superiore, Scardevaro superiore, Scardevaro inferiore, Scolo Castagnaro, Scardevaro Sopra la Focchiara, Fiumicello Tione, Tregnon superiore, Alto Valeggio, Utenti delle Bocche di Sorio;

Provincia di Rovigo: Villa d'Adige e Prese Unite, Padano, Santa Giustina, Bresega, Campagna Vecchia inferiore, Stellà Sant'Apollinare, Polesano in destra di Canalbianco, Baricetta, Santi Pietro e Paolo, Valli d'Adria ed Amolara, Dossi Vallieri, Vallona e Valleselle, Valli Salse e terreni di Rosolina, Vespara e Presciane, Valdentro e Prese Unite, Borsea e Luoghi superiori, Campagna vecchia superiore;

Provincia di Mantova: Fossa di Pozzolo, Cavo comune Cavezzo, Dugale di Governolo, Cava Canameletto, Serravalle Po e Sustinente, Scolo Naviglio, Mazzagatta e Calandre, Santo Stefano.

Provincia di Venezia: Tartaro Osellin.

A far parte della Deputazione provvisoria del nuovo ente sono stati nominati i signori: generale Andrea Graziani, conte Claudio Colleoni, marchese Ludovico di Canossa, barone Gastone Treves, comm. Giuseppe Poggi, ing. Giulio Fier, dott. Carlo Salvagnini, ing. Luigi Crocco, dott. Gio. Batta Casellati, ing Iorich Gasparetto, ing. Iordello Pavesi, dott. Felice Strinasacchi ed il commissario governativo del Consorzio di bonifica Tartaro Osellin.

(4238)

Riconoscimento del Consorzio irriguo del torrente Vacco, in provincia di Messina.

Con R. decreto 26 giugno 1930-VIII, registrato alla Corte dei conti addì 23 luglio 1930, registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 18, è stato riconosciuto il Consorzio irriguo del torrente Vacco, con sede in Fiumedinisi, provincia di Messina, ed è stata nominata la Deputazione provvisoria dell'Ente.

(4239)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I · PORTAFOGLIO

N. 170.

Media dei cambi e delle rendite

del 5 agosto 1930 - Anno VIII

Francia	75.11	Oro	368.33
Svizzera	371.01	Belgrado	33.90
Londra	92.991	Budapest (Pengo)	3.35
Olanda	7.69	Albania (Franco oro)	367.10
Spagna	213.75	Norvegia	5.12
Belgio	2.671	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.566	Svezia	5.137
Vienna (Schillinge)	2.701	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.65	Danimarca	5.12
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	67.275
Peso Argentino Oro	15.625	Rendita 3.50 % (1902)	62.25
Peso Argentino Carta	6.865	Rendita 3 % lordo	41.625
New York	19.08	Consolidato 5 %	81 —
Dollaro Canadese	19.10	Obblig. Venezie 3.50%	75.925

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione esterna del Demanio pubblico e delle Aziende patrimoniali.

A termini dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, si avverte che sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale predetto secondo la situazione al 1° gennaio 1930, e che gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(4240)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 8.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 5 %, n. 24538, per la rendita annua di L. 370, intestata a Bovone Maria fu Liborio Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Quaglia Adelina fu Augusto vedova Bovone domiciliata a Novi Ligure (Alessandria).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 31 luglio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4241)

Diffida per consegna di titoli.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 12.

Il sig. Lizzi Enrico fu Luigi, domiciliato in Accadia, quale procuratore speciale dei coniugi Nigro Eugenio fu Carlo e Serotina Buccio fu Paolo, il primo nato ad Accadia e la seconda a Bovino, entrambi residenti a New York, in forza del mandato 11 dicembre 1929 rogato dal Regio console generale d'Italia a New York, a mezzo dell'usciere della conciliazione di Accadia, all'uopo autorizzato dal pretore di Accadia con delega 12 maggio 1930, ha diffidato, con atto notificato il 12 detto, il sig. Nigro Eugenio fu Carlo, ivi domiciliato, a consegnare entro il termine di sei mesi dalla data della pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1° la ricevuta mod. 241, n. 1316 di protocollo, rilasciata in data 15 novembre 1927 dalla Intendenza di finanza di Avellino al signor Adolfo De Gennaro fu Ferdinando per conto di esso Nigro Eugenio per il deposito di un certificato consolidato 5 % n. 340.969 di L. 2500 intestato a Nigro Eugenio fu Carlo;

2° il certificato consolidato 5 % n. 340.970 di L. 2500 intestato a Buccio Serotina fu Paolo moglie di Nigro Eugenio fu Carlo.

In analogia ed ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, si provvederà alla consegna del certificato consolidato 5 % n. 340.969, senza ritiro della ricevuta mod. 241, che resterà di nessun valore, ed alla rinnovazione del certificato consolidato 5 % n. 340.970 che sarà pure ritenuto privo di qualsiasi valore.

Roma, 31 luglio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(4244)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per posti vacanti nel ruolo degli ingegneri specializzati dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato;
Visti i Regi decreti 15 agosto 1926, n. 1733, e 5 gennaio 1928, n. 10, sull'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Visti i Regi decreti 3 ottobre 1929, n. 1886, e 12 maggio 1930, n. 676, che dànno facoltà all'Amministrazione suddetta di conferire i posti attualmente vacanti nel ruolo degli ingegneri specializzati, di cui al citato Regio decreto n. 1733, per non oltre la metà, mediante concorso limitato ai soli funzionari di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, muniti di laurea in ingegneria, fisica o chimica;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli ai seguenti posti nel ruolo degli ingegneri specializzati, di cui alla tabella n. 1, allegato *A*, del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733:

Grado 7°	N. 1
Grado 8°	» 2
Grado 9°	» 5
Grado 10°	» 2

Art. 2.

Al concorso anzidetto potranno partecipare esclusivamente funzionari di ruolo delle altre Amministrazioni statali.
Gli aspiranti sono ammessi a concorrere soltanto ai posti di grado corrispondente a quello da essi rivestito, o a posti di grado immediatamente superiore.

Art. 3.

I candidati dovranno far pervenire, per il tramite della propria Amministrazione, alla Direzione generale delle poste e dei telegrafi (Servizio personale ed affari generali - Divisione I), entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda in carta da bollo da L. 5, con l'indicazione precisa sia del grado al quale intendono concorrere, sia dei documenti trasmessi.

Art. 4.

La domanda dovrà essere corredata dai documenti seguenti:
1° dichiarazione dell'Amministrazione centrale dalla quale l'interessato dipende, da cui risulti il consenso di detta Amministrazione all'eventuale passaggio nel ruolo cui il candidato aspira;
2° copia dello stato matricolare (art. 7 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960), rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, nonchè certificati di altri servizi eventualmente prestati in Amministrazioni statali o parastatali;
3° laurea in ingegneria o in fisica o in chimica (originale o copia autentica) e certificato attestante di avere superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale per i laureati dopo il 31 dicembre 1924, o dopo il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;
4° certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, da cui risultino le votazioni ottenute nell'esame di laurea e negli esami speciali del corso universitario;
5° tutti gli altri titoli che gli interessati ritenessero utile produrre, agli effetti della valutazione della loro capacità professionale, nonchè i titoli comprovanti la conoscenza di lingue straniere.

Art. 5.

L'elenco degli ammessi al concorso sarà approvato con decreto Ministeriale.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice esprimerà il suo giudizio sui titoli dei concorrenti, in relazione alle necessità dei servizi tecnici affidati all'Amministrazione.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 9 giugno 1930 - Anno VIII

Il Ministro: CIANO.

(4229)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(3ª *pubblicazione*).

Concorso al posto di professore non stabile di agraria presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visti i Regi decreti 6 e 30 novembre 1924, nn 1851 e 2172, 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;
Vista la legge 27 giugno 1928, n. 1047;
Sentita la Sezione 1ª del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Visto il parere favorevole del Ministero delle finanze;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile di agraria presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.
I concorrenti dovranno, entro quattro mesi dalla prima pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore) la loro domanda in carta da bollo da L. 5, corredata dei seguenti documenti:
a) una esposizione in carta libera, in sei copie, della operosità scientifica ed eventualmente didattica;
b) un elenco, in carta libera, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni presentate;
c) i titoli e le pubblicazioni. Fra queste ultime, che dovranno presentare possibilmente in cinque esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;
d) l'atto di nascita;
e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano;
f) il certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;
g) attestato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni dove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio.
I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) dovranno essere legalizzati, quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) dovranno essere di data non anteriore di oltre quattro mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.
I concorrenti, i quali appartengano all'Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare una attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati, in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, e neppure saranno accettate dopo tale giorno nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Il candidato dovrà indicare sulla domanda il luogo della sua abituale residenza.

Roma, addì 1° luglio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(4159)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a tre posti di primo ragioniere nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena nonchè quella di coloro che hanno conseguito la semplice idoneità al grado suddetto.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti i Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 14 giugno 1923, n. 1896; 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni, nonchè il R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e R. decreto 15 luglio 1909, n. 541;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1928 registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1929, registro 179, foglio 9, col quale fu indetto un concorso per merito distinto a tre posti di primo ragioniere nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Veduti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 27 gennaio 1930 registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio detto anno;

Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione del 6 febbraio 1930;

Veduta la tabella di classificazione dei vincitori del concorso per merito distinto, nonchè quella di coloro che raggiunsero la votazione necessaria per essere dispensati dall'esame di idoneità ai sensi degli articoli 22 e 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso per merito distinto a tre posti di primo ragioniere nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena:

1° Valenza Nicola.
2° Cuneo Giovanni.
3° Cicero Giuseppe.

Art. 2.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei candidati sottoindicati i quali avendo preso parte al concorso sopra specificato, hanno riportato le votazioni per il conseguimento della dichiarazine di idoneità ai sensi degli articoli 22 e 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, richiamati dall'art. 6 del bando di concorso:

1° Mostacci Giuseppe.
2° Buono Carlo.
3° Albini Pasquale.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 7 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ROCCO.

(4249)

Approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso per merito distinto a sei posti di primo segretario nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena nonchè quella di coloro che hanno conseguita la semplice idoneità al grado suddetto.

IL GUARDASIGILLI

MINISTRO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 24 gennaio 1929, n. 143;

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1929 registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre detto anno, col quale fu indetto un concorso per merito distinto a sei posti di primo segretario nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;

Veduti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 26 gennaio 1930, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio detto anno;

Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 6 febbraio 1930;

Veduta la tabella di classificazione dei vincitori del concorso per merito distinto nonchè quella di coloro che raggiunsero soltanto la votazione per essere dispensati dall'esame d'idoneità ai sensi degli articoli 22 e 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei vincitori del concorso per merito distinto a sei posti di primo segretario nell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena:

1° Panebianco dott. Rosario.
2° Noto dott. Giuseppe.
3° Flammia dott. Michele.
4° Motolese dott. Pietro.
5° Dejeean dott. Corrado.
6° Somma dott. Angelo.

Art. 2.

E' approvata la seguente tabella di classificazione dei candidati sottoindicati i quali, avendo preso parte al concorso stesso, riportarono le votazioni per il conseguimento della dichiarazione di idoneità ai sensi degli articoli 22 e 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960:

1° Chirico dott. Emanuele.
2° Conti dott. not. Riccardo.
3° Campailla dott. Antonino.
4° Sabatini dott. Antonio.
5° Antuono dott. Francesco.
6° Porcu Diana dott. Giuseppe.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 16 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ROCCO.

(4250)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.